



L'obiettivo del reinserimento sociale del condannato quale limite all'esecuzione del mandato d'arresto europeo

DI MATTEO MANFREDI*

Sommario: 1. Premessa. – 2. La natura del reinserimento sociale quale motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo. – 3. L'obiettivo del reinserimento sociale e il "sicuro" grado di integrazione del condannato nella giurisprudenza sul MAE e sulla direttiva 2004/38. – 4. L'obiettivo del reinserimento sociale e la tutela dei diritti fondamentali nella decisione quadro sul mandato d'arresto europeo. - 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

L'obiettivo del reinserimento sociale della persona condannata risulta strettamente connesso alla tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, al rispetto della vita familiare. Come però è emerso dalla giurisprudenza dei giudici della Corte di giustizia dell'UE, che verrà analizzata nelle pagine successive, il reinserimento sociale, seppur atto a salvaguardare i diritti del condannato, non è stato qualificato come un interesse del singolo e dell'Unione nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, bensì come un interesse che si ricollega alla tutela del diritto di soggiorno del cittadino dell'UE o di un residente integrato in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza¹.

* Assegnista di ricerca in diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano.

¹ A. ROSANÒ, *I trasferimenti interstatali di detenuti nel diritto dell'Unione europea*, Bari, 2022, pp. 219-220. Si consideri anche, a tal proposito, che nelle disposizioni sulla cooperazione giudiziaria contenute nella Convenzione sull'applicazione dell'Accordo di Schengen il consenso del condannato, e neanche quindi l'interesse alla risocializzazione, non è contemplato e che questo era stato stigmatizzato dal Parlamento europeo. Sul punto v. F. BESTAGNO, *Il trasferimento dell'esecuzione delle condanne penali*

Nel corso dell'indagine verranno approfonditi la natura del reinserimento sociale nell'ordinamento dell'UE, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e la qualificazione che ne emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Si cercherà, infine, di valutare se la funzione del reinserimento del condannato possa trovare validamente collocazione nell'alveo della tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, se possa costituire una specifica declinazione del diritto alla vita privata e familiare così come disciplinato dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

La fattispecie di cui i giudici dell'UE si sono occupati ha riguardato il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, cui la giurisprudenza della Corte di giustizia ha ricondotto l'obiettivo del reinserimento sociale della persona interessata da un mandato d'arresto europeo (MAE) nello Stato membro in cui è integrato. In base all'art. 4, punto 6, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutare di eseguire il MAE se lo stesso è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona richiesta risieda o dimori nello Stato membro di esecuzione, o ne sia cittadino, e se tale Stato si impegni a eseguire tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno. Poiché la norma in questione si riferisce al mandato d'arresto europeo a fini esecutivi, indicheremo la persona richiesta anche come "condannato", ovvero la persona richiesta in consegna ai fini della esecuzione di una pena applicata pronunciata nello Stato che ha emesso il MAE.

2. La natura del reinserimento sociale quale motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo

Nel diritto dell'Unione europea, l'obiettivo del reinserimento sociale non è espressamente menzionato nelle fonti di diritto primario, né nella decisione quadro 2002/584, istitutiva del mandato d'arresto europeo.

Il perseguimento di tale scopo è invece richiamato dalla decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del reciproco riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive, il cui art. 3 individua tra le finalità essenziali della decisione quadro il rafforzamento delle possibilità di reinserimento sociale del condannato². Inoltre, il considerando n. 9 chiarisce che lo Stato in cui la sentenza è stata pronunciata, nel verificare che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione contribuisca

tra gli Stati membri dell'Unione europea, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1994, p. 269 ss., a p. 295.

² Art. 3 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

ad aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata, dovrebbe tener conto di aspetti quali i legami familiari, linguistici, culturali e sociali³.

Anche la decisione quadro 2008/947/GAI, sul riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale della pena e delle sanzioni sostitutive, individua tra le sue finalità la riabilitazione sociale delle persone condannate⁴. Sul punto, il considerando n. 8 chiarisce che, nell'ottica di rafforzare la possibilità del reinserimento sociale, la decisione quadro intende consentire al condannato di mantenere i suoi legami familiari, linguistici e culturali⁵.

Queste ultime due decisioni quadro, tuttavia, nulla dicono in merito alla natura del reinserimento sociale, ma si limitano a individuare una connessione tra esso e il radicamento di un soggetto in un determinato contesto familiare, sociale e economico.

Su questo specifico punto è intervenuta la Corte di giustizia che, nel ricondurre il reinserimento sociale al motivo di rifiuto facoltativo dell'esecuzione del MAE ai sensi dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, lo ha qualificato come un interesse da tutelare a garanzia del diritto di soggiorno nell'Unione europea e, quindi, di coloro che dimostrino di essere integrati nello Stato di esecuzione.

Nelle sentenze rese nei casi *Kozłowski*⁶, *Wolzenburg*⁷ e *B.*⁸, in particolare, la Corte aveva affermato che il motivo di rifiuto di cui all'art. 4, punto 6, della decisione quadro mira a consentire di accordare una particolare importanza alla possibilità di aumentare le opportunità del reinserimento sociale della persona condannata alla scadenza della pena. Per questo, secondo i giudici dell'Unione, appare legittimo per lo Stato di esecuzione perseguire tale obiettivo solo nei confronti di coloro che abbiano dimostrato «un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato membro»⁹. La Corte, altresì, precisava che l'obiettivo del reinserimento sociale, seppur importante, non può escludere che gli Stati membri limitino, in virtù del principio del mutuo riconoscimento, le situazioni in cui dovrebbe essere possibile rifiutare di consegnare una persona interessata da un MAE¹⁰.

Nella sentenza nel caso *Lopes Da Silva*, la Corte aveva ulteriormente confermato che i singoli Stati membri possono decidere di stabilire per via normativa le situazioni in cui l'autorità giudiziaria nazionale dell'esecuzione è legittimata a rifiutare la consegna di una persona rientrante nell'ambito di applicazione di un MAE¹¹. Essa,

³ Considerando n. 9 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio.

⁴ Art. 1 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

⁵ Considerando n. 8 della decisione quadro n. 2008/947, cit.

⁶ Corte giust., 17 luglio 2008, causa C-66/08, *Kozłowski*, ECLI:EU:C:2008:437, punto 45.

⁷ Corte giust., 6 ottobre 2009, causa C-123/08, *Wolzenburg*, ECLI:EU:C:2009:616, punto 62.

⁸ Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C-306/09, *B.*, ECLI:EU:C:2010:626, punto 52.

⁹ Corte giust., 6 ottobre 2009, causa C-123/08, *Wolzenburg*, cit., punto 67.

¹⁰ Ivi, punto 62.

¹¹ Corte giust., 5 settembre 2012, causa C-42/11, *Lopes Da Silva*, ECLI:EU:C:2012:517, punto 34.

tuttavia, aveva mantenuto un atteggiamento prudente in ordine alla reintegrazione sociale del condannato, non seguendo le indicazioni dell'Avvocato generale sul punto e non ricollegando il motivo di non esecuzione oggetto di indagine alla tutela della dignità umana, ma ancorandolo al suo soggiorno in via continuativa nello Stato di esecuzione¹².

Il medesimo approccio è stato seguito dalla Corte di giustizia anche nella pronuncia *O.G.* del 6 giugno 2023 resa su rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana¹³. I giudici dell'UE hanno anzitutto riconosciuto come l'eccezione di cui all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 sia funzionale a contribuire anche al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, trattandosi di un motivo di non esecuzione di un MAE, a detta della Corte questo deve essere interpretato restrittivamente, in quanto deve essere qualificato come un'eccezione al funzionamento del meccanismo di cooperazione basato sul mutuo riconoscimento¹⁴.

Detta impostazione, secondo parte della dottrina¹⁵, trae origine dall'applicazione, nel contesto del mandato d'arresto europeo, dei criteri adottati nell'ambito della direttiva 2004/38 in materia di diritto di soggiorno, in cui però, a differenza che nella cooperazione in ambito penale, non rileva l'interesse collettivo all'effetto risocializzante della pena. Come infatti è stato correttamente messo in evidenza, il settore della cooperazione in materia penale presenta caratteristiche peculiari, che impongono un'accentuata attenzione per la tutela dei diritti fondamentali, stante l'incidenza delle misure delle autorità statali e degli atti dell'Unione europea sulla situazione dei soggetti condannati e detenuti¹⁶.

¹² Per un approfondimento della sentenza si vedano S. RIGHI, *Il caso Lopes Da Silva Jorge: il difficile equilibrio tra mandato d'arresto europeo e diritti fondamentali*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2013, p. 859, ss.; S. MONTALDO, *Mandato d'arresto europeo, principio del reciproco riconoscimento e diritti del condannato*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, pp. 226-230. Anche nel successivo caso *Sut* del 2018, relativo all'esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di un cittadino rumeno trasferitosi successivamente in Belgio, la Corte ha precisato come l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, lasci un margine di discrezionalità all'autorità nazionale in merito alla questione se si debba rifiutare o meno di eseguire il mandato d'arresto europeo. Sotto tale profilo, detta autorità deve poter tenere conto dello scopo perseguito dal motivo di non esecuzione facoltativa enunciato in tale disposizione, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, consiste nel permettere all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di "accordare una particolare importanza" alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata (Corte giust., 13 dicembre 2018, causa C-514/17, *Sut*, ECLI:EU:C:2018:1016, punto 33). V., anche, Corte giust., 29 giugno 2017, causa C-579/15, *Popławski*, ECLI:EU:C:2017:503, punto 21.

¹³ Ordinanza della Corte costituzionale del 18 novembre 2021, n. 2017. La Corte costituzionale italiana ha sollevato una questione di pregiudizialità alla Corte di giustizia al fine di comprendere se l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 osti a una normativa nazionale che precluda in maniera automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di Stati terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami con quest'ultimo.

¹⁴ Corte giust., 6 giugno 2023, causa C-700/21, *O.G.*, ECLI:EU:C:2023:444, punti 31-33. V. anche Corte giust., 18 aprile 2023, causa C-699/21 *E.D.L.*, ECLI:EU:C:2023:295, punto 34.

¹⁵ C. JANSSENS, *Case 123/08, Dominic Wolzenburg, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 October 2009*, in *Common Market Law Review*, 2010, p. 831 ss., alle pp. 838-839.

¹⁶ S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, Napoli, 2015, p. 422.

È opportuno notare, in parallelo, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ricondotto detto concetto ad alcuni articoli della CEDU, quali l'art. 3 (relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti), l'art. 5 (sul diritto alla libertà e alla sicurezza)¹⁷ e l'art. 8 (rispetto della vita privata e familiare)¹⁸, riconoscendo il reinserimento sociale come una delle funzioni della pena. Si tratta, però, di un obbligo di natura procedurale che, come ha avuto modo di chiarire la Corte EDU, impone agli Stati di prevedere degli strumenti finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo del reinserimento sociale del condannato, lasciando un ampio margine di apprezzamento ai Paesi contraenti nella predisposizione dei sistemi che ritengono più opportuni¹⁹.

Sia nell'ambito del diritto dell'Unione sia nel sistema della CEDU, quindi, il reinserimento del condannato riceve tutela solo indirettamente, nella misura in cui la mancata realizzazione di tale obiettivo comporti una violazione di altri diritti espressamente salvaguardati dalle fonti dei rispettivi sistemi²⁰.

3. L'obiettivo del reinserimento sociale e il "sicuro" grado di integrazione del condannato nella giurisprudenza sul MAE e sulla direttiva 2004/38

Come si è già detto, la *ratio* del motivo di diniego della consegna in esame consiste, a parere dei giudici di Lussemburgo, nel rafforzamento delle opportunità di

¹⁷ L'art. 3 e l'art. 5 della CEDU sono stati interpretati dalla Corte di Strasburgo nel senso di prevedere un obbligo in capo alle autorità nazionali in merito al controllo sui cambiamenti e progressi nella condotta del condannato, tali da non giustificare la sua detenzione in carcere. Cfr. Corte EDU, 9 luglio 2013, *Vinter e a. c. Regno Unito*, ricorsi nn. 66069/09, 130/10, 3896/10, punti 111-119. I giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la violazione, da parte del Regno Unito, dell'art. 3 CEDU in relazione alla previsione, nell'ordinamento britannico, della pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.

¹⁸ Corte EDU, 11 luglio 2002, *Amrollahi c. Danimarca*, ricorso n. 56811/00, in cui la Corte ha ritenuto contraria all'art. 8 della CEDU l'espulsione di un cittadino iraniano dalla Danimarca, in quanto il ricorrente sarebbe stato privato delle proprie relazioni familiari (in particolare la moglie e i figli che erano tutti cittadini danesi).

¹⁹ Corte EDU, sentenza dell'8 luglio 2014, *Harakchiev e Tomolov c. Bulgaria*, ricorsi nn. 15018/11, 61199/12, punti 264-265; Corte EDU, sentenza del 18 settembre 2012, *James, Wells e Lee c. Regno Unito*, ricorsi nn. 25119/09, 57715/09, 57877/09, punto 209. Per un approfondimento sul reinserimento sociale del detenuto nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo si rinvia a A. ROSANÒ, *I trasferimenti interstatali di detenuti*, cit., pp. 205-211.

²⁰ L'interesse alla risocializzazione del condannato è riconosciuto, altresì, come valore e obiettivo centrale nel sistema penale di molti Stati membri, strettamente connesso con la finalità rieducativa della pena. In due Stati membri, in particolare, detta finalità è richiamata nelle Costituzioni nazionali. La Costituzione italiana, nell'art. 27, comma 3 riconosce espressamente la funzione rieducativa della pena, così come la Costituzione spagnola che nell'art. 25, comma 2, precisa che le pene detentive devono tendere alla rieducazione e alla risocializzazione del condannato. Negli ordinamenti di altri Stati membri, invece, l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato si ricava da istituti quali la mediazione penale e la giustizia riparativa, che mettono in luce una delle finalità sottese all'esecuzione di una pena detentiva: il coinvolgimento del condannato in un percorso che possa restituire alla collettività un soggetto capace di ritornare nel proprio ambiente sociale evitando il rischio di recidiva. Per un approfondimento si rinvia a F. DÜNKEL, J. GRZYWA-HOLTEN, P. HORSFIELD, *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters. A Stock-taking of Legal Issues, Implementation Strategies and Outcomes in 36 European Countries*, Mönchengladbach, 2015.

risocializzazione e nel mantenimento dei legami personali del soggetto che risiede o dimora nello Stato di esecuzione. L'integrazione nel tessuto sociale deve essere valutata dall'autorità giudiziaria dello Stato richiesto al fine di consentire l'esecuzione della misura restrittiva nel proprio territorio, così da conservare le possibilità di recupero sociale²¹.

Ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, al fine di valutare se occorra rifiutare l'esecuzione di un MAE, è tenuta a considerare tutti gli elementi atti a dimostrare che la persona interessata dal MAE risulti "sufficientemente integrata" nello Stato membro di esecuzione. Il ragionamento della Corte si fonda sulla presunzione che l'integrazione nello Stato di esecuzione contribuirà ad aumentare le possibilità di reinserimento sociale del condannato. Il rifiuto da parte dello Stato membro di esecuzione comporta peraltro un vero e proprio impegno ad eseguire la pena privativa della libertà irrogata nei confronti della persona condannata²².

La Corte di giustizia ha limitato la discrezionalità degli Stati membri dando rilievo al grado di integrazione della persona interessata da un mandato d'arresto europeo nello Stato di esecuzione, del quale la persona stessa sia cittadino o residente²³. Per valutare tale integrazione, la Corte, sin dalla pronuncia *Kozłowski*, ha individuato degli elementi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i rapporti familiari ed economici che la persona stessa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione²⁴. Qualora non vi siano reali opportunità di reinserimento sociale nello Stato di esecuzione, allora non troverebbe applicazione il motivo di non esecuzione facoltativa del MAE di cui all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584²⁵.

Nel successivo caso *Wolzenburg*, i giudici dell'UE hanno specificato che la condizione di soggiorno in via continuativa per cinque anni può essere ritenuta tale da garantire che la persona ricercata sia sufficientemente integrata nello Stato di

²¹ Corte giust., 17 luglio 2008, causa C-66/08, *Kozłowski*, cit., punto 45. Nel caso in questione, relativo all'esecuzione da parte dell'autorità tedesca di un mandato di arresto europeo di un cittadino polacco da parte della Polonia, la Corte affermò che il motivo di non esecuzione in questione mira segnatamente a permettere all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata. V., anche Corte giust., 6 ottobre 2009, causa C-123/08, *Wolzenburg*, cit., punto 67 e Corte giust., 13 dicembre 2018, causa C-514/17, *Sut*, cit., punto 46.

²² Corte giust., 29 giugno 2017, causa C-579/15, *Popławski*, cit., punto 22; Corte giust., 13 dicembre 2018, causa C-514/17, *Sut*, cit., punto 35.

²³ Corte giust., 13 dicembre 2018, causa C-514/17, *Sut*, cit., punto 34. V. anche S. MONTALDO, *Offenders' Rehabilitation: Towards a New Paradigm for EU Criminal Law?*, in *European Criminal Law Review*, 2018, p. 223 ss., alle pp. 235-237.

²⁴ Corte giust., 17 luglio 2008, causa C-66/08, *Kozłowski*, cit., punti 46-48.

²⁵ Nel caso *Kozłowski*, la Corte aveva ritenuto che per il ricorrente non vi fossero reali opportunità di reinserimento sociale in Germania (ovvero lo Stato di esecuzione), dal momento che non vi aveva legami familiari, non vi dimorava ininterrottamente e quando vi dimorava non rispettava le norme nazionali in materia di soggiorno (punto 28).

esecuzione. Detta condizione, a parere della Corte, non andrebbe oltre quanto è necessario per conseguire l'obiettivo del reinserimento sociale nello Stato membro di esecuzione delle persone ricercate che sono cittadini di altri Stati membri²⁶.

Nella recente sentenza resa nel caso *O.G.*, i giudici di Lussemburgo hanno esteso anzitutto l'applicazione del motivo di non esecuzione in esame anche ai soggiornanti di lungo periodo cittadini di Stati terzi, in forza del principio di uguaglianza di cui all'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali²⁷. Sono stati, inoltre, ulteriormente specificati e delineati i criteri che devono essere tenuti in considerazione dall'autorità giudiziaria competente per decidere il caso sottoposto alla sua attenzione, e per limitarne la discrezionalità, al fine di verificare il legame della persona interessata dal MAE con lo Stato membro di esecuzione.²⁸

Secondo i giudici dell'UE, l'autorità nazionale del Paese richiesto, dopo aver verificato che il soggetto condannato gode dello status di soggiornante di lungo periodo, deve valutare la sussistenza di un legittimo interesse atto a giustificare che la pena venga scontata nello Stato membro di esecuzione, nella prospettiva di contribuire al «reinserimento sociale della persona ricercata una volta che quest'ultima ha scontato la pena a cui è stata condannata»²⁹. A tal fine, la Corte ha elencato a titolo esemplificativo, richiamando il considerando n. 9 della decisione quadro 2008/909, una serie di elementi che consentono all'autorità giudiziaria di acquisire la certezza che l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione del MAE contribuirà al reinserimento sociale del condannato: l'attaccamento della persona allo Stato membro di esecuzione, la circostanza che il centro della sua vita familiare e dei suoi interessi è in tale Stato membro, tenuto conto dei suoi legami familiari, linguistici, culturali, sociali o, ancora, economici con detto Stato³⁰.

²⁶ Corte giust., 6 ottobre 2009, causa C-123/08, *Wolzenburg*, cit., punto 73. V. anche Corte giust., 5 settembre 2012, causa C-42/11, *Lopes Da Silva*, cit., punto 34; Corte giust., 13 dicembre 2018, causa C-514/17, *Sut*, cit., punto 34. Cfr. L. MARIN, 'A Spectre Is Haunting Europe': *European Citizenship in the Area of Freedom, Security, and Justice*, in *European Public Law*, 2011, p. 705 ss., alle pp. 718-719.

²⁷ Corte giust., 6 giugno 2023, causa C-700/21, *O.G.*, cit., punti 44 e 58. Il caso riguardava un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena nei confronti di un cittadino moldavo, residente in Italia. Secondo la legge italiana di trasposizione della decisione quadro relativa al MAE (legge 69/2005), l'autorità giudiziaria richiesta non aveva la facoltà di rifiutare la consegna alla Romania ai fini dell'esecuzione della pena in Italia. Infatti, ai sensi dell'art. 18 bis della legge 69/2005 (oggi modificato dal D.L. 69/2023 convertito dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023), tale facoltà era limitata soltanto ai cittadini italiani e ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che presentino legami con l'Italia, ad esclusione dei cittadini di Paesi terzi.

²⁸ La Corte, nell'interpretare il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, ha richiamato l'art. 25 della decisione quadro 2008/909, sull'applicazione del principio del mutuo riconoscimento alle sentenze che irrogano pene detentive, per l'individuazione e la valutazione degli elementi che l'autorità giudiziaria è tenuta a considerare per dare o meno esecuzione a un mandato d'arresto europeo. V. Corte giust., 6 giugno 2023, causa C-700/21, *O.G.*, cit., punto 63.

²⁹ Ivi, punto 49.

³⁰ Ivi, punto 62. Cfr. C. AMALFITANO, *Mandato d'arresto europeo e garanzie di risocializzazione del condannato: tutela anche dell'extracomunitario radicato nello Stato di esecuzione*, in *I Post di AISDUE*, n. 6, 12 giugno 2023, *Quaderni di AISDUE*, p. 102 ss., p. 116.

I giudici dell'Unione sembrano quindi applicare i criteri previsti dalle direttive in materia di libera circolazione e soggiorno delle persone, nelle quali rileva l'interesse individuale del singolo a conservare i legami sociali nello Stato in cui ha il soggiorno permanente, come interpretato nelle precedenti sentenze al riguardo.

Conviene brevemente prestare attenzione a quest'ultima giurisprudenza. Il tema del reinserimento sociale è emerso con specifico riferimento al diritto di soggiorno permanente come disciplinato dalla direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ai fini della presente analisi merita una particolare attenzione l'art. 28 della direttiva in parola, in base al quale lo Stato membro, nel decidere sull'allontanamento di un cittadino dell'UE, o di un suo familiare, deve tener conto del grado di stabilità del soggiorno del soggetto in questione nello Stato membro ospitante.

La stabilità del soggiorno costituisce un elemento centrale nella valutazione dell'integrazione sociale del soggetto interessato, come emerge dai paragrafi 2³¹ e 3³² dell'art. 28, che ancorano la protezione dall'allontanamento ad un dato oggettivo, ossia alla durata del soggiorno in uno Stato diverso da quello di cittadinanza. Del resto, il considerando n. 17 della direttiva 2004/38 qualifica il soggiorno permanente come un fattore essenziale di promozione della coesione sociale³³.

Nel caso *Tsakouridis*³⁴, ad esempio, la Corte ha ritenuto che nell'applicazione della direttiva 2004/38 fosse necessario un bilanciamento, da un lato, tra il carattere eccezionale della minaccia per la pubblica sicurezza derivante dal comportamento della persona e, dall'altro, il rischio di compromettere il reinserimento sociale del cittadino dell'Unione nello Stato in cui questi sia effettivamente integrato. I giudici di Lussemburgo, nel riprendere le conclusioni dell'Avvocato generale Bot³⁵, avevano

³¹ Art. 28, par. 2, della direttiva 2004/38: «Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».

³² Art. 28, par. 3, della direttiva 2004/38: «Il cittadino dell'Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora: a) abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni; o b) sia minorenne, salvo qualora l'allontanamento sia necessario nell'interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989».

³³ S. MONTALDO, *We (don't) want you: protezione contro l'allontanamento del cittadino UE o del suo familiare e periodi di detenzione*, in AA. VV., *Temi e questioni di diritto dell'Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci*, Bari, 2019, p. 575 ss., a p. 584.

³⁴ Corte giust., 23 novembre 2010, causa C-145/09, *Tsakouridis*, ECLI:EU:C:2010:708. Alla Corte era stato chiesto di valutare se la condanna per reati gravi in materia di stupefacenti legittimasse la perdita del diritto all'ingresso e al soggiorno nel territorio tedesco di un cittadino greco, titolare di un permesso di soggiorno permanente.

³⁵ Conclusioni dell'Avvocato generale Bot presentate l'8 giugno 2010, causa C-145/09, *Tsakouridis*, ECLI:EU:C:2010:322, punto 95. Un ulteriore punto delle conclusioni rilevante ai fini del presente esame, ma che non è stato preso in considerazione dalla Corte di giustizia, è quello in cui l'Avvocato Bot afferma che la funzione di reinserimento sociale della pena non è dissociabile dalla tutela della dignità umana (punto 50).

specificato che il reinserimento sociale «rientra non solo nell'interesse di quest'ultimo, bensì dell'Unione europea in generale»³⁶. Si tratta di un'indicazione rilevante ai fini della qualificazione dell'obiettivo del reinserimento sociale e che i giudici dell'UE hanno richiamato espressamente anche nel successivo caso *B e Vomero*³⁷.

Per quanto concerne il tempo trascorso in carcere, la Corte di giustizia, nella causa *M.G.*, aveva evidenziato che i periodi di detenzione possono comportare l'interruzione della permanenza nello Stato ospitante, ma solo "in linea di principio" e non in maniera automatica³⁸. Tale circostanza può essere presa in considerazione unitamente ad altri elementi che, attraverso un apprezzamento complessivo, consentano di valutare se persistono legami di integrazione con lo Stato ospitante. Come è stato inoltre precisato nella pronuncia *B e Vomero*, il fatto che l'interessato sia stato posto in stato di detenzione nello Stato membro ospitante non rompe automaticamente i legami di integrazione che detta persona ha creato con lo Stato di cui trattasi e, pertanto, non lo priva automaticamente della protezione rafforzata³⁹. Tuttavia, secondo la Corte, la valutazione complessiva della situazione dell'interessato deve tener conto della forza dei legami di integrazione creati con lo Stato membro ospitante prima che l'interessato fosse posto in stato di detenzione, nonché della natura del reato, delle circostanze in cui è stato commesso e della condotta dell'interessato durante il periodo di detenzione⁴⁰. Pertanto, la presenza di stabili legami sociali e familiari del condannato nello Stato ospitante, prima della reclusione, può contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del reinserimento sociale una volta scontata la pena⁴¹.

4. L'obiettivo del reinserimento sociale e la tutela dei diritti fondamentali nella decisione quadro sul mandato d'arresto europeo

L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 è esplicito nell'indicare che una delle condizioni essenziali per la non esecuzione di un mandato d'arresto europeo è rappresentata dall' "attaccamento" della persona allo Stato di esecuzione (cittadinanza, dimora o residenza), attaccamento che, a detta della Corte di giustizia, giustifica e rende

³⁶ Corte giust., 23 novembre 2010, causa C-145/09, *Tsakouridis*, cit., punto 50. V. anche S. MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale*, cit., pp. 421-422.

³⁷ Corte giust., 17 aprile 2018, cause riunite C-316/16 e C-424/16, *B e Vomero*, ECLI:EU:C:2018:256, punto 75.

³⁸ Corte giust., 16 gennaio 2014, causa C-400/12, *M.G.*, ECLI:EU:C:2014:9, punti 37-38. Per un approfondimento si rinvia a U. BELAVUSAU, D. KOCHENOV, *Kirchberg Dispensing the Punishment: Inflicting "Civil Death" on Prisoners in Onuekwere (C-378/12) and MG (C-400/12)*, in *European Law Review*, 2016, p. 557 ss., alle pp. 563-564.

³⁹ Corte giust., 17 aprile 2018, cause riunite C-316/16 e C-424/16, *B e Vomero*, cit., punti 71-72.

⁴⁰ Ivi, punti 74-75. Cfr. M. BENLOLO CARABOT, *Citizenship, integration, and the public policy exception: B and Vomero and K. and H.F.*, in *Common Market Law Review*, 2019, p. 719 ss., alle pp. 722-723.

⁴¹ L'orientamento della Corte di giustizia, volto a considerare il periodo trascorso in carcere solo se il detenuto era già integrato nello Stato di esecuzione, è stato oggetto di numerose critiche in dottrina. V., *ex multis*, L. MANCANO, *Criminal Conduct and Lack of Integration into the Society under EU Citizenship: This Marriage Is Not to be Performed*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2016, p. 53 ss., alle pp. 64-65.

necessario l'obiettivo del reinserimento sociale. È chiaro che il diritto di soggiorno per i cittadini dell'UE e, con la sentenza relativa al caso *O.G.*, anche per gli stranieri lungo soggiornanti in forza del principio di uguaglianza, non solo è un diritto fondamentale ai sensi degli articoli 20 e 21 TFUE e dell'art. 45 della Carta, ma è anche il presupposto per il godimento di molti altri diritti sociali e individuali, quali ad esempio la tutela della vita privata e familiare.

Tuttavia, ci si domanda se una maggiore considerazione del reinserimento sociale, inteso come una delle funzioni della pena, passi da una sua collocazione nell'alveo della tutela dei diritti umani e, più precisamente, da una specifica declinazione di alcune disposizioni della Carta dei diritti fondamentali. Questa impostazione consentirebbe, ad esempio, di riconoscere il reinserimento sociale come interesse meritevole di tutela anche per residenti o dimoranti in uno Stato diverso da quello di cittadinanza, ma che non hanno i requisiti dei soggiornanti di lungo periodo.

Anzitutto, la necessità di tutelare i diritti umani è prevista espressamente nell'art. 1, par. 3, della decisione quadro, secondo cui l'esecuzione di un MAE non può modificare l'obbligo in capo agli Stati membri del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi sanciti dall'art. 6 TUE. Un ulteriore riferimento si rinviene nei considerando della suddetta decisione, e, in particolare, nel 12° e nel 13°, che precisano che la decisione quadro salvaguarda i diritti fondamentali e che nessun individuo può essere estradato, allontanato, o espulso qualora vi sia il serio rischio che venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, alla pena di morte o alla tortura⁴². Malgrado tali richiami, la possibile violazione dei diritti fondamentali nello Stato che ha emesso un MAE non è annoverata espressamente nella decisione quadro tra i motivi ostativi obbligatori (art. 3) e facoltativi (art. 4) all'esecuzione del MAE stesso⁴³.

Inoltre, il principio del mutuo riconoscimento, su cui si fonda il meccanismo del MAE, si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, ovvero sulla presunzione che detti Stati rispettino i diritti fondamentali. Come ribadito dalla Corte di giustizia in diverse occasioni, il principio della fiducia reciproca implica che ciascuno di tali Stati

⁴² Il 10° considerando della decisione quadro 2002/584/GAI richiama, altresì, i diritti fondamentali e chiarisce che il meccanismo del mandato di arresto europeo può essere sospeso in caso di violazione grave e persistente da parte degli Stati membri dei principi di cui all'art. 6 TUE.

⁴³ V. anche Corte giust., 10 dicembre 2008, caso C-388/08 PPU, *Leymann e Pustovarov*, ECLI:EU:C:2008:669, secondo cui «il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l'economia generale della decisione quadro, implica anche, a norma dell'art. 1, n. 2, di quest'ultima, che gli Stati membri sono in linea di principio tenuti a dar corso ad un mandato di arresto europeo. Infatti, tali Stati debbono ovvero possono rifiutare l'esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi elencati agli artt. 3 e 4 della detta decisione quadro» (punto 51). Vi è chi, però, in dottrina sostiene che gli Stati membri possono rifiutare l'esecuzione di un MAE nel momento in cui si tema una violazione di un diritto fondamentale. V., *ex multis*, A. LANG, *Il mandato d'arresto europeo nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in M. PEDRAZZI (a cura di), *Mandato d'arresto europeo e garanzie delle persone*, Milano, 2004, p. 19 ss., alle pp. 46-47.

consideri che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali, fatte salve circostanze eccezionali⁴⁴.

Sul punto si è reso necessario un intervento della Corte di giustizia volto a considerare se e a quali condizioni il principio della mutua fiducia possa prevalere sull'esigenza di una valutazione del rispetto dei diritti fondamentali nello Stato in cui il mandato d'arresto europeo deve essere eseguito⁴⁵.

Un importante chiarimento in materia si è avuto con la nota sentenza resa nel caso *Aranyosi e Căldăraru* del 2016⁴⁶. Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di giustizia se costituisse un impedimento all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo la violazione dell'art. 4 della Carta, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti, da parte degli Stati richiedenti⁴⁷.

Come noto, la Corte ha valutato l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante attraverso un meccanismo basato su due livelli. La verifica in due fasi è determinata dalla consapevolezza, da parte dell'autorità dell'esecuzione, di possibili carenze sistemiche o generalizzate nella tutela del diritto fondamentale in questione nello Stato emittente. Soltanto in una situazione del genere l'autorità dell'esecuzione è stata autorizzata a discostarsi dal principio della fiducia reciproca sulla base di un rischio per la tutela dei diritti fondamentali nello Stato emittente mediante l'applicazione della verifica in due fasi.

Anche in assenza di un esplicito riferimento alla salvaguardia dei diritti umani, i giudici dell'UE hanno di fatto introdotto un'ulteriore eccezione all'obbligo di esecuzione del mandato, valorizzando la natura inderogabile del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali

⁴⁴ Cfr., di recente, Corte giust., 22 febbraio 2022, C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, *Openbaar Ministerie*, ECLI:EU:C:2022:100, punto 40; Corte giust., 31 gennaio 2023, causa C-158/21, *Puig Gordi e a.*, ECLI:EU:C:2023:57, punto 93; Corte giust., 18 aprile 2023, causa C-699/21, *E.D.L.*, cit., punto 30.

⁴⁵ Cfr. S. MONTALDO, *On a Collision Course! Mutual Recognition, Mutual Trust and Protection of Fundamental Rights in the Recent Case-Law of the Court of Justice*, in *European Papers*, 2016, pp. 965-996; D. SAVY, *La tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione nella disciplina del mandato d'arresto europeo*, in L. DANIELE (a cura di), *Studi in ricordo del professor Francesco Caruso*, Napoli, 2013, p. 267 ss.; M. LUGATO, *La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d'arresto europeo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2003, p. 27 ss.

⁴⁶ Corte giust., 5 aprile 2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, *Aranyosi e Căldăraru*, ECLI:EU:C:2016:198.

⁴⁷ Sia l'art. 4 della Carta sia l'art. 3 della CEDU fanno riferimento al divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Nel caso in questione i MAE erano stati emessi dalle autorità della Romania e dell'Ungheria, due Paesi che erano stati più volte condannati dalla Corte dei diritti dell'uomo per la violazione dell'art. 3 della CEDU, in relazioni alle condizioni di detenzione nelle loro carceri. Per un approfondimento della sentenza *Aranyosi e Căldăraru v., ex multis*, G. ANAGNOSTARAS, *Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protection and the execution of the European arrest warrant: Aranyosi and Căldăraru*, in *Common Market Law Review*, 2016, p. 1675 ss.; S. GÁSPÁR SZILÁGYI, *Joined Cases Aranyosi and Căldăraru. Converging Human Rights Standards, Mutual Trust and a New Ground for Postponing a European Arrest Warrant*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2016, 2016, p. 197 ss.; N. LAZZERINI, *Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all'esercizio del mandato d'arresto europeo: la sentenza Aranyosi e Căldăraru*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2016, p. 445 ss.

dell'UE. Il carattere assoluto della norma in questione è emerso anche nel caso *E.D.L.*, in cui la Corte ha precisato che il diritto fondamentale alla salute, nel caso di esecuzione di un MAE, può venire in rilievo solo nel caso in cui il rischio che può correre l'individuo sia talmente grave da qualificarsi come tortura o trattamento inumano e degradante e, dunque, da ricadere sotto l'ambito applicativo dell'art. 4 della Carta⁴⁸. I giudici dell'UE hanno, in particolare, specificato che il rischio deve raggiungere una soglia minima di gravità, che nel caso in questione consisteva in «un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute»⁴⁹.

Secondo la Corte, in tali circostanze, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe quindi rifiutare l'esecuzione del MAE conformemente all'art. 1, par. 3, della decisione quadro, letto alla luce dell'articolo 4 della Carta.

La possibilità di derogare all'obbligo di eseguire un MAE è stata confermata dalla Corte non soltanto con riferimento all'art. 4, ma anche all'art. 47 della Carta, che riconosce il diritto ad un equo processo. A differenza dell'art. 4, questa seconda disposizione della Carta non contiene un diritto assoluto. Tuttavia, i giudici dell'Unione hanno ritenuto che l'esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo subisca, in caso di consegna, una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, pertanto, di una prerogativa essenziale dell'equo processo, autorizza l'autorità giudiziaria a non dare esecuzione al mandato d'arresto europeo⁵⁰.

La Corte di giustizia nel caso *GN*⁵¹, relativo all'esecuzione di una pena detentiva nei confronti di una condannata, madre di figli minorenni, hanno altresì riconosciuto espressamente per la prima volta che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà rifiutare la consegna della persona interessata da un MAE laddove sussista un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, e dell'interesse superiore dei minori, tutelato dall'art. 24, paragrafi 2 e 3 della Carta. La Corte ha argomentato che l'esecuzione del MAE può essere rifiutata, a determinate condizioni, qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore e funzionale al mantenimento di contatti frequenti e di un rapporto familiare stretto con la madre. In questo caso, la verifica in due fasi da parte dell'autorità dell'esecuzione è determinata dalla consapevolezza di possibili carenze sistemiche o generalizzate in ordine al rispetto del diritto alla vita familiare delle

⁴⁸ Corte giust., 18 aprile 2023, causa C-699/21, *E.D.L.*, cit., punti 80-90. Per un approfondimento v. V. SALESE, *La tutela dei diritti fondamentali e l'operatività dei motivi di non-esecuzione del MAE alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *I Post di AISDUE*, V (2023), *aisdue.eu Sezione "Articoli"*, n. 8, 30 giugno 2023, *Quaderni AISDUE*, pp. 166-167.

⁴⁹ Corte giust., 18 aprile 2023, causa C-699/21, *E.D.L.*, cit., punto 55.

⁵⁰ Corte giust., 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU, *LM*, ECLI:EU:C:2018:586, punto 59.

⁵¹ Corte di giustizia, sentenza del 21 dicembre 2023, causa C-261/22, *GN*, ECLI:EU:C:2023:1017.

persone incarcerate e alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato emittente⁵².

Nel caso di una violazione di diritti non assoluti, quindi, la Corte sembra prendere in considerazione la lesione del “contenuto essenziale” del diritto fondamentale in gioco. Sebbene il suo significato preciso sia oggetto di diverse interpretazioni in dottrina, il concetto di “contenuto essenziale” si riferisce, ai sensi dell'art. 52, par. 1, della Carta, all'inalienabile parte dei diritti fondamentali che non potrebbe mai subire alcuna restrizione⁵³. Questo mette in luce come vi siano limitazioni di per sé non giustificabili, anche in relazione a diritti fondamentali non assoluti⁵⁴.

Sulla base di tali presupposti, vi è chi, in particolare tra gli Avvocati generali, ha cercato in passato di ricondurre il motivo di non esecuzione facoltativa di cui parliamo, ovvero il reinserimento sociale della persona interessata dal MAE, ricostruendolo in particolare quale diritto individuale operante nella fase esecutiva del processo penale, atto a garantire e tutelare la dignità umana del condannato che, ai sensi dell'art. 1 della Carta, rappresenta un diritto assoluto⁵⁵. Seguendo tale impostazione, il reinserimento sociale costituirebbe quindi un diritto fondamentale del condannato più che un obiettivo o un interesse meritevole di tutela.

L'Avvocato generale Mengozzi, nello specifico, nelle sue conclusioni nel caso *Lopes Da Silva*⁵⁶ aveva ritenuto che il principio del mutuo riconoscimento, soprattutto nel caso di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, non potesse trovare applicazione automatica ma dovesse essere preso in considerazione alla luce del contesto personale e umano alla base di ciascuna richiesta di esecuzione di un MAE. In particolare, sarebbe in forza della tutela della dignità umana, da intendersi quale «pietra angolare della protezione giuridica dei diritti fondamentali nell'ordinamento dell'Unione» che si dovrebbe giungere, a parere dell'Avvocato generale, ad un bilanciamento tra mutuo riconoscimento delle sentenze penali e reinserimento sociale del condannato⁵⁷. In tali conclusioni si sosteneva, quindi, che la funzione di reinserimento sociale sarebbe strettamente collegata alla tutela della dignità umana, quale specifica declinazione di essa con riferimento alla posizione del

⁵² Ivi, punti 45-57.

⁵³ C. RIZCALLAH, *The principle of mutual trust and the protection of fundamental rights in the Area of Freedom, Security and Justice: A critical look at the Court of Justice's stone-by-stone approach*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2023, p. 1 ss., a p. 12.

⁵⁴ K. LENAERTS, *Limits on Limitations: the Essence of Fundamental Rights in the EU*, in *German Law Journal*, 2019, p. 779 ss., alle pp. 792-793.

⁵⁵ L. MANCANO, *The European Union and Deprivation of Liberty. A Legislative and Judicial Analysis from the Perspective of the Individual*, Oxford, 2019, pp. 213-214.

⁵⁶ Conclusioni dell'Avvocato generale Mengozzi, presentate il 20 marzo 2012, causa C-42/11, *Lopes Da Silva*, ECLI:EU:C:2012:151, punto 28.

⁵⁷ *Ibidem*. Secondo l'Avvocato Mengozzi, la Corte di giustizia avrebbe dovuto domandarsi se dal principio della tutela della dignità umana si potesse dedurre un diritto del ricorrente a non essere consegnato alle autorità dello Stato richiedente, stante la sua integrazione nello Stato in cui risiedeva e i legami familiari instauratisi.

condannato⁵⁸. Di conseguenza, l'eventuale esecuzione di un mandato d'arresto europeo, che si ponesse in contrasto con detta funzione, violerebbe l'art. 1 della Carta e non dovrebbe avere luogo⁵⁹.

Nelle conclusioni rese nel caso *Wolzenburg*⁶⁰, inoltre, l'Avvocato generale Bot aveva già posto l'accento sulla natura individuale del diritto alla conservazione dei legami intessuti dal condannato, evidenziando che il reinserimento sociale è volto a permettere «al soggetto di ritrovare il proprio posto all'interno dell'ambiente familiare, sociale e professionale in cui possa tornare al termine della pena»⁶¹.

Nel caso *O.G.*, l'ancoraggio del reinserimento sociale alla tutela dei diritti fondamentali era emerso in modo chiaro dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale del 2021⁶². La Corte italiana, infatti, aveva ricondotto il reinserimento sociale nell'alveo della salvaguardia della vita privata e familiare, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 8 CEDU⁶³. Come noto, la disposizione in questione segna il livello minimo di tutela che deve essere assicurato al corrispondente diritto di cui all'art. 7 della Carta, ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta stessa.

Al riguardo si può ricordare che la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'esecuzione di una pena detentiva a grande distanza dalla residenza familiare del condannato possa comportare la violazione dell'art. 8 CEDU, in ragione della conseguente difficoltà, per il detenuto e per i suoi familiari, di mantenere regolari contatti, i quali rivestono una particolare importanza nel favorire le finalità risocializzanti della pena⁶⁴. Nell'ambito delle decisioni che implicano l'allontanamento di uno straniero dal territorio di uno Stato, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre compiuto un bilanciamento tra le ragioni poste a base di tale espulsione e le ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui mantiene i propri rapporti sociali, familiari, affettivi, in particolare allorché lo straniero sia coniugato o abbia figli nel territorio dello Stato dal quale dovrebbe essere allontanato⁶⁵. Addirittura, per i "life-sentence prisoners", la cui posizione rispetto al reinserimento sociale è particolare, la detenzione di un soggetto lontano dai propri familiari contrasta

⁵⁸ P. MENGOZZI, *La cooperazione giudiziaria europea e il principio fondamentale di tutela della dignità umana*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2014, p. 225 ss., a p. 231.

⁵⁹ Cfr. A. ROSANÒ, *I trasferimenti interstatali di detenuti*, cit., pp. 218-219.

⁶⁰ Conclusioni dell'Avvocato generale Bot, presentate il 24 marzo 2009, causa C-123/08, *Wolzenburg*, ECLI:EU:C:2009:183.

⁶¹ Ivi, punto 64.

⁶² Conclusioni dell'Avvocato Generale Sánchez-Bordona presentate il 15 dicembre 2022, causa C-700/21, *O.G.*, ECLI:EU:C:2022:995, punti 54-55.

⁶³ Ordinanza della Corte costituzionale del 18 novembre 2021, n. 2017, cit., par. 8.5.

⁶⁴ Corte EDU, 7 marzo 2017, *Polyakova e altri contro Russia*, ricorsi nn. 35090/09, 35845/11, 45694/13 e 59747/14, punto 88.

⁶⁵ Cfr. Corte EDU, 24 novembre 2020, *Unuane contro Regno Unito*, ricorso n. 80343/17, punto 72; Corte EDU, sentenza 18 ottobre 2006, *Üner contro Paesi Bassi*, ricorso n. 46410/99, punto 57; Corte EDU, sentenza del 2 agosto 2001, *Boultif contro Svizzera*, ricorso n. 54273/00, punto 48.

con «the need for rehabilitation and reintegration»⁶⁶. Seguendo tale linea di ragionamento, alla luce del dettato dell'art. 52, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia avrebbe potuto interpretare l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, ovvero la disposizione riproduttiva del contenuto dell'art. 8 della CEDU, alla luce delle indicazioni della Corte di Strasburgo in materia di tutela della vita privata e familiare. Questo avrebbe contribuito ad una convergenza interpretativa tra la giurisprudenza delle due Corti e ad una valorizzazione dell'obiettivo del reinserimento sociale nei singoli Stati membri⁶⁷.

Si può, infine, pure ricordare che i legami familiari sono stati al centro della giurisprudenza della Corte di giustizia sull'interpretazione dell'art. 28 della direttiva 2004/38, in materia di protezione contro l'allontanamento del cittadino soggiornante in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza. I giudici dell'Unione hanno, infatti, richiamato gli Stati a rispettare il dettato dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, avendo particolare riguardo per le ripercussioni che l'allontanamento può comportare per i componenti del nucleo familiare⁶⁸.

5. Considerazioni conclusive

Dall'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia è emerso che solo il radicamento del condannato nello Stato di esecuzione consente di prendere in considerazione la possibilità di perseguire l'obiettivo del suo reinserimento sociale in detto Stato. Tale radicamento parte dal presupposto che la persona interessata dal MAE (sia cittadino dell'UE sia cittadino di uno Stato terzo) goda dello status di soggiornante di lungo periodo. Si tratta di una condizione, che a parere dei giudici di Lussemburgo, non andrebbe oltre quanto è necessario a conseguire l'obiettivo in esame nello Stato membro di esecuzione.

Il reinserimento sociale del condannato viene così collegato all'esercizio del diritto di soggiorno in via continuativa per almeno cinque anni e ai diritti che da esso derivano, tra i quali la tutela della vita familiare e della libertà personale. I giudici dell'Unione hanno messo in luce, in particolare nel caso *O.G.*, l'importanza delle relazioni familiari del condannato nella valutazione del suo grado di integrazione. Laddove, infatti, la persona interessata da un MAE abbia posto il centro della sua vita familiare e dei suoi interessi nello Stato membro di esecuzione, il reinserimento sociale

⁶⁶ Corte EDU, sentenza del 30 giugno 2015, *Khoroshenko c. Russia*, ricorso n. 41418/04, punto 148.

⁶⁷ S. MONTALDO, *Offenders' rehabilitation: Towards a new paradigm for EU criminal law?*, in *European Criminal Law Review*, 2018, p. 223 ss., alle pp. 225-228; A. MARTUFI, *The paths of offender rehabilitation and the European dimension of punishment: New challenges for an old ideal?*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2018, p. 672 ss., alle pp. 687-688.

⁶⁸ Corte giust., 13 settembre 2016, causa C-165/14, *Rendón Marín*, ECLI:EU:C:2016:675, punto 66; Corte giust., 23 novembre 2010, causa C-145/09, *Tsakouridis*, cit., punto 52.

di tale persona, dopo che essa vi ha scontato la sua pena, «è favorito dal fatto che essa può mantenere contatti regolari e frequenti con la famiglia e i congiunti»⁶⁹.

La presenza di legami familiari qualificati e effettivi non costituisce, quindi, solo un indizio atto a dimostrare il livello di integrazione della persona interessata dal MAE nello Stato di esecuzione, ma rappresenta un elemento necessario a favorire l'obiettivo del suo reinserimento. Il motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d'arresto europeo potrebbe, quindi, ragionevolmente trovare applicazione anche laddove l'individuo interessato dal MAE non sia un soggiornante di lungo periodo nello Stato di esecuzione, ma vi mantenga le sue relazioni familiari.

La Corte, tuttavia, non pare considerare situazioni in cui la persona interessata dal MAE non sia un soggiornante di lungo periodo, ma abbia, ad esempio, nello Stato in questione il proprio nucleo familiare. Al fine di ricomprendere anche queste situazioni nell'ambito di applicazione dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, i giudici di Lussemburgo avrebbero potuto ancorare l'obiettivo del reinserimento sociale alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali. Detta impostazione, come si è detto, è stata seguita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, pur non riconoscendo un diritto al reinserimento sociale, ma un obbligo di natura procedurale in capo agli Stati, ha interpretato il reinserimento sociale alla luce di alcune disposizioni della CEDU⁷⁰.

Un'interpretazione dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, alla luce della Carta dei diritti fondamentali e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con un espresso collegamento tra la risocializzazione del condannato integrato nello Stato membro di esecuzione e l'art. 7 della Carta, piuttosto che alla libertà di soggiorno, avrebbe potuto forse rafforzare la protezione dell'interesse al reinserimento sociale nella fase di esecuzione della pena nei singoli ordinamenti degli Stati membri.

⁶⁹ Corte giust., 6 giugno 2023, causa C-700/21, *O.G.*, cit., punto 64.

⁷⁰ A. MARTUFI, *The paths of offender rehabilitation*, cit., pp. 677-680.